

Orselina, 25 ottobre 2023

## **MESSAGGIO MUNICIPALE no. 11/2023**

**concernente l'adozione del Mandato di prestazione per la fornitura di acqua potabile da parte del nuovo ente a carattere regionale creato dalla città di Locarno in sostituzione della precedente Azienda comunale**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Con il rinnovo e potenziamento dei serbatoi dell'acqua potabile e l'inserimento di un moderno sistema di controllo e gestione automatizzata (MM 14/2014), da fine 2017 è in funzione la stazione di pompaggio Caselle che ci permette di ricevere acqua dalla rete di Locarno. Grazie a questo importante apporto è stato possibile coprire i fabbisogni giornalieri di acqua anche nei prolungati periodi secchi avuti negli ultimi anni.

La fornitura è regolata da una Convenzione con il Comune di Locarno approvata da codesto legislativo il 25.9.2017 (MM 4/2017).

Nel frattempo Locarno ha trasformato la propria Azienda comunale dell'acqua potabile in un Ente autonomo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 193c e seguenti della Legge organica comunale (LOC). Il relativo messaggio al legislativo di Locarno è consultabile al seguente link: [https://www.locarno.ch/files/documenti/MM\\_17\\_LEA\\_Locarnese\\_Ente\\_Acqua\\_211214.pdf](https://www.locarno.ch/files/documenti/MM_17_LEA_Locarnese_Ente_Acqua_211214.pdf)

Questa forma di organizzazione, risulta essere maggiormente idonea per la gestione di un acquedotto sovra-comunale, garantendosi la necessaria autonomia decisionale, pur mantenendo la gestione strategica sotto il controllo del legislativo cittadino.

Con l'introduzione del nuovo Ente, chiamato **Locarnese Ente Acqua (LEA)**, per garantire la continuità del servizio nei Comuni attualmente serviti, sono stati sviluppati dei modelli di prestazione, tramite i quali i Comuni serviti possano interagire con il nuovo Ente. I modelli sviluppati sono i seguenti tre:

Tipo 1: Mandato di fornitura

Tipo 2: Mandato di servizio (gestione parziale o totale di acquedotti di altri Comuni)

Tipo 3: Mandato di gestione totale (con cessione anche della proprietà dell'acquedotto comunale a LEA)

Per il nostro Comune, con l'obiettivo di mantenere l'attuale situazione, il Municipio di Locarno per conto di LEA ci ha sottoposto l'allegato Mandato per la fornitura di acqua potabile alla stazione Caselle, che dopo alcune modifiche richieste il nostro Municipio ha accettato e vi sottopone per approvazione.

Il Mandato è stabilito con una durata di 4 anni a far stato dal 1.1.2024 e potrà poi essere rinnovato dopo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

A complemento di informazione, segnaliamo che il Municipio ha chiesto a LEA di avviare una trattativa per la definizione di un Mandato di gestione totale del nostro acquedotto, quindi con la cessione a LEA dell'intera infrastruttura (come già è il caso per gli acquedotti di Losone e Muralto)

e a questo scopo è stato incaricato un consulente di allestire un rapporto di valutazione tecnico-economica del nostro acquedotto quale base della futura trattativa. Il Municipio è infatti convinto che solo con una struttura professionale come LEA sarà possibile in futuro garantire l'approvvigionamento di acqua potabile rispettando tutte le severe esigenze di legge in materia.

## RISOLUZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto il Municipio vi invita a voler


### **r i s o l v e r e:**

- 1. È abrogata la convenzione di fornitura d'acqua potabile del 1° agosto 2017 fra il nostro Comune ed il Comune di Locarno, con effetto dal 01.01.2024.**
- 2. È approvato il Mandato di prestazione per la fornitura, da parte di Locarnese Ente Acqua, di acqua potabile al Comune di Orselina, con effetto dal 01.01.2024.**


Con i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

  
(ing. L. Pohl)

Il Segretario:

  
(S. Rossi)

Annesso: Mandato di prestazione per la fornitura di acqua potabile nel Comune di Orselina

**MANDATO DI PRESTAZIONE**

**PER LA FORNITURA ALL'INGROSSO DI ACQUA POTABILE**

**NEL COMUNE DI**

**ORSELINA**

7 settembre 2023

**Indice**

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Disdetta straordinaria	3
8	Proprietà degli impianti	3
9	Quantitativi	3
10	Gestione	4
11	Compiti del Gestore	4
12	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	4
13	Gestione amministrativa	4
14	Assicurazione qualità	4
15	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	5
16	Remunerazione del Gestore	5
17	Situazioni d'emergenza	5
18	Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione	5
19	Clausola di esclusione delle responsabilità	6
20	Intervento di ripristino generale	6
21	Obblighi del Comune	6
22	Obblighi del Gestore	6
23	Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti	6
24	Contestazioni	7
25	Informazione e consultazione	7
26	Modifiche di contratto	7
27	Entrata in vigore	7
28	Distribuzione	7

## 1 Parti contraenti

- **Comune di Orselina**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito "**Comune**")

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito "**LEA**" o "**Gestore**")

(di seguito le "**Parti**")

## 2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è responsabile per tutto quanto concerne l'approvvigionamento idrico nel proprio comprensorio. Salvo altri accordi con terze *Parti*, egli è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 Il *Comune* (direttamente o per il tramite della propria Azienda comunale dell'acqua potabile) è il primo garante del servizio nei confronti dell'utenza, come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.3 L'impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore*, il quale potrà visualizzare (senza obbligatoriamente facoltà di parametrizzazione) gli elementi rilevanti per il collegamento.
- 2.4 Il *Gestore* dispone delle risorse, delle competenze e del personale necessario per assicurare la fornitura all'ingrosso di acqua potabile, la quale avviene in corrispondenza della stazione di pompaggio (SP) Caselle (vedi allegato no. I).
- 2.5 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 2.6 Le *Parti* concordano nell'avviare uno studio, finalizzato alla valutazione dell'integrazione dell'acquedotto del *Comune* in quello del *Gestore* tramite un mandato di gestione totale.
- 2.7 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

## 3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

## 4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la fornitura all'ingrosso di acqua potabile ad integrazione dell'approvvigionamento autonomo del *Comune*.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
  - a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
  - b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

## 5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di fornitura per la durata determinata di 4 (quattro) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

## 6 Accordi futuri

- 6.1 Un anno prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2026 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

## 7 Disdetta straordinaria

- 7.1 Il Mandato di fornitura può essere disdetto con preavviso di 6 mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 7.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del *Comune* delle istruzioni / indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 7.3 Costituiscono inoltre motivo grave carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

## 8 Proprietà degli impianti

- 8.1 L'impianto dove avviene la fornitura d'acqua all'ingrosso, comprese tutte le diverse apparecchiature contenute al proprio interno ad eccezione della pompa di rilancio, sono e restano di proprietà del *Gestore*. Detto punto di fornitura figura nell'allegato no. I.
- 8.2 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato o nel caso che venga disdetto anticipatamente, il *Gestore* provvede dietro equo compenso allo smontaggio e alla consegna al *Comune* delle componenti di sua proprietà contenute nel punto di fornitura, descritte al punto 8.1.

## 9 Quantitativi

- 9.1 Il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, a fornire al *Comune* un quantitativo indicativo di 20 m<sup>3</sup>/h per 20 h/giorno d'acqua potabile. La quantità d'acqua fornita può essere ridotta o persino azzerata in funzione: della situazione idrica, della manutenzione degli impianti del *Gestore*, di problemi agli impianti del *Gestore*, di problemi di potabilità o d'altri problemi. La diminuzione o l'azzeramento del quantitativo d'acqua fornito per i motivi di cui sopra, non dà diritto al *Comune* a nessun tipo di risarcimento.
- 9.2 Eventuali scambi di acqua tra il *Comune* e il *Gestore* vengono compensati automaticamente dai dispositivi di misura (saldo positivo se il fornitore è il *Gestore*, negativo se il fornitore è il *Comune*).
- 9.3 I quantitativi esposti al capoverso 9.1, sono riferiti ad una situazione d'esercizio ordinaria. In caso d'esigenze puntuali superiori (es. incendio, perdite, etc.), il *Gestore* s'impegna secondo le proprie possibilità a fornire un quantitativo maggiore.

## 10 Gestione

- 10.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di fornitura all'ingrosso dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

## 11 Compiti del Gestore

- 11.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- a. La fornitura all'ingrosso secondo i quantitativi indicati (art. 9);
  - b. la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 12);
  - c. la gestione amministrativa (art. 13);
  - d. l'assicurazione della qualità (art. 14).
- 11.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

## 12 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 12.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso l'impianto dove avviene la fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
  - b. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto;
  - c. il controllo generale dell'impianto, secondo quanto previsto dal manuale di autocontrollo del *Gestore*;
  - d. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

## 13 Gestione amministrativa

- 13.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- a. la lettura dei misuratori di portata installati al punto di fornitura;
  - b. la fatturazione al *Comune*;
  - c. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
  - d. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche per quanto concerne l'impianto SP Caselle e le apparecchiature al proprio interno.

## 14 Assicurazione qualità

- 14.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'ingrosso viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
  - b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
  - c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 14.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

## 15 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 15.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile vengono notificate a ritmo trimestrale dal *Gestore* direttamente al *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.

## 16 Remunerazione del *Gestore*

- 16.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate in funzione del presente contratto, si compone come segue:
- importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni).
  - importo variabile (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento, produzione e trasporto al punto di fornitura: in particolare energia, costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione, in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).
- 16.2 L'importo fisso, è di principio fissato per la durata del presente mandato di prestazione ma potrà essere – su richiesta del *Gestore* – ricalcolato ogni due anni, in presenza di variazioni significative delle prestazioni e/o del quadro legale e normativo vincolante. La competenza decisionale per questo aggiornamento spetta – per quanto attiene il *Comune* – al suo Municipio.
- 16.3 L'importo variabile, viene calcolato ad ogni fatturazione in base al quantitativo d'acqua erogata, rilevata nei misuratori di portata.
- 16.4 L'importo fisso concordato al momento della sottoscrizione del presente contratto, unitamente alla tariffa applicata per l'importo variabile, sono indicati nell'allegato no.II.

## 17 Situazioni d'emergenza

- 17.1 Il *Gestore* si riserva il diritto, in caso d'emergenza, d'interrompere la fornitura d'acqua potabile al *Comune*. Nell'eventualità che il *Comune* sia confrontato con una situazione d'emergenza, il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad attuare i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
- 17.2 Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.

## 18 Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione

- 18.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e/o telegestione in caso di problemi, in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
  - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
  - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 18.2 Nei casi di sospensione prevedibili, il *Gestore* annuncia con congruo preavviso al *Comune* la prevista interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili, l'avviso sarà dato nel più breve lasso di tempo possibile.



## 19 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 19.1 Nelle evenienze descritte agli articoli 17 e 18, è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o indennizzo a favore del *Comune* derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 19.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 19.3 Resta riservata la responsabilità di *LEA* derivante dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

## 20 Intervento di ripristino generale

- 20.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti*, questa comunicherà tempestivamente all'altra il luogo, l'entità della problematica e la durata presumibile per la rimessa in servizio.
- 20.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile, dovranno essere eseguiti unicamente da personale proprio adeguatamente formato o da una ditta specializzata, alla quale è stato conferito esplicito mandato dal proprietario dell'infrastruttura.
- 20.3 Le *Parti* si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 20.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

## 21 Obblighi del Comune

- 21.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 21.2 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
  - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile;
  - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.

## 22 Obblighi del Gestore

- 22.1 Gli obblighi del *Gestore* sono quelli indicati all'art.11 del presente contratto.

## 23 Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti

- 23.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 23.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti*.
- 23.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:

- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
- b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

## **24 Contestazioni**

- 24.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

## **25 Informazione e consultazione**

- 25.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 25.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni *Comune* servito è rappresentato con un membro.
- 25.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.

## **26 Modifiche di contratto**

- 26.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

## **27 Entrata in vigore**

- 27.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 2024 previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

## **28 Distribuzione**

- 28.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle *Parti*. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

### Allegati

- I. Planimetria con indicazione del punto di fornitura
- II. Remunerazione del *Gestore*
- III. Statuto *LEA*

Il *Gestore*

ente Acqua

del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno, .....

Il *Comune*

COMUNE DI ORSELINA  
Per il Municipio di Orselina  
Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx, .....